

6. AVVISO DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO

(Irpef, Ires, Irap, Iva)

L'Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento induttivo quando, ai fini della determinazione del reddito, all'amministrazione finanziaria è impedito di utilizzare il bilancio e le scritture contabili, o perché mancanti o perché inattendibili.

In questi casi l'Agenzia può procedere a determinare l'ammontare complessivo imponibile sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, ove esistenti, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Normativa

Art. 55, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 39, co. 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Dottrina

BASILAVECCHIA, *Accertamento tributario*, in Cassese (diretto da), *Diz. dir. pubbl.*, Milano, 2006.

FANTOZZI, *Accertamento tributario*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. 1, *Aggiornamento*, Roma, 2006.

MARCHESELLI, *Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali*, in *Corr. trib.*, 2009, 3622.

MARCHESELLI, *Accertamenti tributari e difesa del contribuente. Poteri e diritti nelle procedure fiscali*, Milano, 2010.

Giurisprudenza

Cass., Sez. trib., 21 dicembre 2007, n. 27008, in *Corr. trib.*, 2008, 7, 560, con nota di PISANI, *Accertamento induttivo illegittimo se basato su elementi relativi a un diverso periodo d'imposta: "il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. posto a fondamento della legittimità di qualsiasi prelievo fiscale, esclude la legittimità non solo di un principio di 'supposizione della costanza del reddito' in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito, ma altresì della mera operazione logica di presunzione materiale di tale continuità"*.


Cass., Sez. trib., 11 febbraio 2011, n. 3326, in *Riv. giur. trib.*, 2011, 6, 490, con nota di BA-

SILAVECCHIA, *Dati rinvenuti presso terzi e accertamento induttivo*: “laddove il giudice di merito ritenga illegittimo un avviso di accertamento basato solo sulla contabilità in nero salvata su un ‘floppy disk’ di terzi, perché non motivato, non sufficientemente provato e non fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, deve ritenersi che l’assenza di elementi di riscontro rispetto alle tesi sostenute dall’Ufficio esprime una ragione sufficiente, da sola, a evidenziare i motivi del convincimento raggiunto dal giudice”.

Cass., Sez. trib. 9 luglio 2014, n. 15633, in banca dati DeJure, “La motivazione dell’avviso di accertamento, effettuato con metodo induttivo o che, comunque, desuma l’inattendibilità della posizione del soggetto passivo in base a dati comparativi esterni, non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza della presunzione basata sui suddetti parametri e, quindi, giustificandosi un onere di prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente”.

Prassi

Agenzia delle Entrate, circolare 12 marzo 2010, n. 12, in www.agenziaentrate.it (accertamento sulla base degli studi di settore). Agenzia delle Entrate, circolare 11 luglio 2012, n. 30, in www.agenziaentrate.it (accertamento sulla base degli studi di settore – decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2011).



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor :
nato a _____ il _____
codice fiscale _____, titolare della partita i.v.a.

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2007.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Imposta regionale sulle attività produttive
- Imposta sul valore aggiunto
- Contributi previdenziali

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl. n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl. n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE PROVINCIALE DI

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

MOTIVAZIONI

Con atto, n., regolarmente notificato il sig., esercente l'attività di "STUDI DI INGEGNERIA COD. 74202" con sede in, P. IVA è stato invitato a produrre tutta la documentazione contabile ed extra-contabile concernente l'anno d'imposta 2007. Ciò in quanto, relativamente a detto periodo d'imposta, in base ai dati presenti nella Anagrafe Tributaria, il contribuente ha presentato una dichiarazione con quadri VE e VF privi di qualunque dato, benché presente negli elenchi CLIENTI/FORNITORI in virtù della attività svolta.

Con verbale di contraddittorio e produzione documenti prot. n. del il contribuente ha fornito il libro cespiti ammortizzabili, i registri Iva acquisti e vendite, l'UNICO/2008 precisando che non sono presenti fatture di vendita e di acquisto in quanto per l'anno 2007 non ha esercitato alcuna attività.

A fronte della dichiarata inattività il contribuente non ha addotto spiegazioni o motivazioni di alcun genere, né di carattere personale, né di carattere familiare. Peraltro, quanto rappresentato non trova riscontro nei dati ed elementi in possesso dell'Ufficio.

Al riguardo si evidenzia infatti che dal sistema CLIFO Elenchi fornitori/clienti emerge che il soggetto, per l'anno in esame, ha acquistato quei beni e servizi per lo svolgimento della propria attività per un imponibile complessivo di € 1.581,00 nei confronti dei seguenti soggetti:

ANNO 2007

| Nr. | Protocollo comunicazione | Partita IVA | Denominazione | Codice attività | Pres. in elenco Forn. del sogg. interr. | Operazioni imponibili | Imposta afferente |
|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 0 | 2 05 | 1 | 511000 | NO | 581 | 116 |
| 2 | 0 | 5 0 | 1 | 181200 | NO | 1000 | 200 |
| Totale imponibile ed imposta | | | | | | € 1.581,00 | € 316 |

I suddetti beni risultano quelli che il contribuente normalmente acquista per l'espletamento della propria attività. Infatti anche per l'anno d'imposta precedente - anno 2006 - il contribuente, a fronte di compensi complessivi dichiarati per € 14.796,00 e, dunque, a fronte di una propria operatività dichiarata, ha acquistato beni e servizi della stessa tipologia per l'importo complessivo di € 1.549,00 (ossia di poco inferiore rispetto all'importo rilevato per il 2007) e più precisamente:

ANNO 2006

| Nr. | Protocollo comunicazione | Partita IVA | Denominazione | Codice attività | Pres. in elenco Forn. del sogg. interr. | Operazioni imponibili | Imposta afferente |
|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 181200 | NO | 1450 | 290 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 511000 | NO | 99 | 20 |
| Totale imponibile ed imposta | | | | | | € 1.549,00 | € 310 |

Risulta poi dal sistema della Anagrafe Tributaria - sistema Comunicazioni Enti Esterni - utenze telefoniche - che il sig. ha attivato in data 03/06/1996 con contratto

DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

2 da - CF (- l'utenza di telefonia mobile con destinazione d'uso **affari**.
Detta utenza risulta attiva - per traffico - anche per l'anno d'imposta 2007 (ed ininterrottamente fino a tutto l'anno 2010) con un importo annuo specifico per solo traffico di € 359,00 a conferma di quanto già rilevato negli elenchi CLIENTI/FORNITORI sopra rappresentati.
Il dato trova riscontro anche per le annualità successive e, messo a confronto con quelli quindi disponibili per le annualità successive fino al 2010 per le quali risulta appunto l'acquisto della stessa tipologia di servizio, evidenzia una operatività del soggetto accompagnata dall'utilizzo della telefonia mobile secondo i dati che seguono:

| | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Compenso totale dichiarato | 14796 | 21879 | 75861 | 50673 |
| traffico attivo utenze telefoniche | 99 | 735 | 739 | 794 |

Alla luce di quanto precede, l'Ufficio ritiene di non poter accogliere la tesi della inattività del contribuente e presume al contrario la sua operatività procedendo alla determinazione dei compensi percepiti mediante il calcolo del compenso totale medio tenuto conto di quanto percepito nell'anno che precede ed in quello che segue l'anno d'imposta 2007 oggetto del controllo:

| anno d'imposta | 2006 | 2008 |
|----------------------------|-------|-------|
| Compenso totale dichiarato | 14796 | 21879 |

Calcolo del compenso medio:

$$(14796+21879)/2 = 18.337,50$$

| | |
|---|---------------|
| COMPENSI ACCERTATI | € 18.337,50 - |
| COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO RICONOSCIUTI | € 1.581,00 = |
| REDDITO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI | € 16.756,50 |

Per quanto sopra, l'Ufficio in forza delle attribuzioni di cui agli articoli 39, comma 2, del DPR 600/73 per l'anno d'imposta 2007 accerta un reddito delle attività professionali di € 16.756,00.

Ai fini IVA si procede al recupero dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/72 sulle operazioni imponibili di € 3.667,60, pari al 20% di € 18.337,50 (volume d'affari)

Ai fini IRAP si procede ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 446/97 ad accertare un maggior valore della produzione come riportato nel quadro IRAP.

Resta impregiudicata la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di svolgere ulteriore attività accertatrice entro i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 600/73 e 57 del D.P.R. 633/72.

I nuovi imponibili, le maggiori imposte e le sanzioni sono indicati negli appositi prospetti facenti parte integrante del presente atto.



DIREZIONE PROVINCIALE DI

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2007 codice fiscale I

Pagina 5 di 21

DICHIARATO

ACCERTATO

QUADRO RE - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

| | | |
|---|---|--------|
| RE2 col.2 Compensi derivanti dall'attività profess. o art. | 0 | 18.338 |
| RE6 Totale compensi (RE2 c2 + RE3c2 + RE4 + RE5c3) | 0 | 18.338 |
| RE14 Consumi | 0 | 1.581 |
| RE20 Totale spese (sommare gli importi dal rigo RE7 a RE19) | 0 | 1.581 |
| RE21 col.2 Differenza (RE6 - RE20) | 0 | 16.757 |
| RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e art | 0 | 16.757 |
| RE25 Totale redditi di lavoro autonomo | 0 | 16.757 |

IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Redditi dominicali | 30 | 30 |
| Redditi agrari | 25 | 25 |
| Redditi fabbricati | 5.067 | 5.067 |
| Redditi lavoro dipendente Sez. I | 65.746 | 65.746 |
| Redditi lavoro autonomo | 0 | 16.757 |
| Totale redditi | 70.868 | 87.625 |


QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

| | | |
|--|--------|--------|
| RN1 col. 2 Reddito complessivo | 70.868 | 87.625 |
| RN2 Deduzione per abitazione principale | 1.329 | 1.329 |
| RN3 Oneri deducibili | 2.045 | 2.045 |
| RN4 Reddito imponibile | 67.494 | 84.251 |
| RN5 Imposta lorda | 22.343 | 29.398 |
| RN13 Detrazione per oneri Sez. I Quadro RP | 245 | 245 |
| RN15 Detrazione per spese Sez. III Quadro RP (36% di RP42) | 45 | 45 |
| RN20 Totale detrazioni d'imposta | 290 | 290 |
| RN25 Imposta netta | 22.053 | 29.108 |
| Ritenute lavoro dipendente Sez. III | 20.736 | 20.736 |
| Totale ritenute | 20.736 | 20.736 |
| RN28 Ritenute totali | 20.736 | 20.736 |
| RN30 Differenza | 1.317 | 8.372 |
| RN32 Eccedenza d'imposta risultante dalla prec. dichiaraz. | 883 | |
| RN33 Ecced. imp. ris. da prec. dich. compens. in Mod. F24 | 883 | |
| RN34 col. 3 Acconti versati | 2.154 | |
| RN38 Imposta a credito | 837 | |

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

| Scaglioni di reddito | | | | Aliquota | Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione |
|----------------------|-----------|--------|-----------|----------|---|
| 1) da | 0,00 | fino a | 15.000,00 | 23% | 3.450,00 |
| 2) da | 15.000,01 | fino a | 28.000,00 | 27% | 3.510,00 |
| 3) da | 28.000,01 | fino a | 55.000,00 | 38% | 10.260,00 |
| 4) da | 55.000,01 | fino a | 75.000,00 | 41% | 8.200,00 |
| 5) da | 75.000,01 | fino a | 84.251,00 | 43% | 3.977,93 |



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

Pagina 6 di 21

| | DICHIARATO | ACCERTATO |
|--|------------|-----------|
| TOTALE IMPOSTA LORDA: | | 29.397,93 |
| MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) | | 7.055,00 |
| QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF | | |
| RV1 Reddito imponibile | 67.494 | 84.251 |
| SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | | |
| RV2 Addizionale regionale all'Irpef dovuta Regione | 945 | 1.180 |
| RV3 Addizionale regionale all'Irpef trattata o versata | 920 | 1.408 |
| RV7 Addizionale regionale all'Irpef a debito | 25 | 920 |
| MAGG. ADDIZ. REGIONALE ACCERTATA (in euro) | | 235,00 |
| SEZIONE II - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | | |
| RV9 Aliquota dell'addizionale comunale | 0,60% | 0,60% |
| RV10 col.1 Esenzione addizionale comunale(*) | No | No |
| RV10 col.2 Addizionale comunale all'Irpef dovuta | 405 | 506 |
| RV11 Addizionale comunale all'Irpef trattata o versata | 395 | 395 |
| RV15 Addizionale comunale all'Irpef a debito | 10 | |
| MAGG. ADDIZ. COMUNALE ACCERTATA (in euro) | | 101,00 |

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


SEZIONE II - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA LIBERI PROFESSIONISTI

| Reddito rapportato al periodo imponibile | | Aliquota | Contributo dovuto | |
|---|-----------|----------|-------------------|-----------|
| DICHIARATO | ACCERTATO | | DICHIARATO | ACCERTATO |
| RR5 0 | 16.757 | 16,00% | 0 | 2.681 |
| MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro) | | | | 2.681,00 |

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE I - IMPRESE

| | | |
|------------------------------------|---|--------|
| IQ6 Totale componenti positivi | 0 | 18.338 |
| IQ16 col.2 Valore della produzione | 0 | 18.338 |
| Valore della produzione in Italia | 0 | 18.338 |



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

Pagina 7 di 21

DICHIARATO ACCERTATO

SEZIONE V - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

| | | |
|--|-------|--------|
| IQ31 Totale valore della produzione | 0 | 18.338 |
| IQ33 col.2 Ulteriore deduzione | 8.000 | 8.000 |
| IQ36 Valore della produzione netta | 0 | 10.338 |
| IQ37 Importo riga IQ36 sogg. aliquota sett. agricolo | 0 | 10.338 |


SEZIONE VI - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

Codice Regione = 1 -

| | | |
|---------------------|-------|--------|
| valore Produzione | 0 | 10.338 |
| Base Imponibile | 0 | 10.338 |
| Normativa regionale | | No |
| Aliquota | 0,00% | 4,25% |
| Imposta | 0 | 439 |

SEZIONE VII - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

| | | |
|--|-----|--------|
| IQ90 Totale imposta | 0 | 439 |
| IQ92 Eccedenza d'imposta preced. dichiarazione | 337 | |
| IQ93 Eccedenza d'imposta prec. dich. comp.F24 | 337 | |
| MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) | | 439,00 |



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

Pagina 8 di 21

| | DICHIARATO | ACCERTATO |
|--|------------|-----------|
| IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | | |
| QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili | | |
| SEZ. 2 | | |
| VE22 Impon. 20% operaz.imponibili agricole/commerc. | 0 | 18.338 |
| Impos. 20% operaz.imponibili agricole/commerc. | 0 | 3.668 |
| VE23 Totale imponibile | 0 | 18.338 |
| Totale imposta | 0 | 3.668 |
| VE25 Totale | 0 | 3.668 |
| SEZ. 4 | | |
| VE40 Volume d'affari | 0 | 18.338 |
| VE41 Totale imposta sulle operazioni imponibili | 0 | 3.668 |
| QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale | | |
| SEZ. 1 | | |
| VL1 IVA sulle operazioni imponibili | 0 | 3.668 |
| VL3 IVA a debito | 0 | 3.668 |
| VL7 Imposta dovuta (rigo VL3 - rigo VL6) | 0 | 3.668 |
| SEZ. 2 | | |
| VL22 Credito IVA comp. nel Mod. F24 dalla dichiaraz. 2006 | 1.950 | 1.950 |
| VL26 Credito risultante dalla dichiaraz. per il 2006 | 1.950 | 1.950 |
| VL33 IVA a debito | 0 | 3.668 |
| VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL33 - VL34 - VL35 + VL36) | 0 | 3.668 |
| MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) | | 3.668,00 |


PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, IRAP, IVA, ADD. COMUNALE. Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa che da quelle successive.

| VIOLAZIONI ACCERTATE | SANZIONI PREVISTE | |
|--|-------------------|-----------|
| | MINIME | MASSIME |
| 1 Irpef-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO | 7.055,00 | 14.110,00 |
| 2 Add. Regionale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO | 235,00 | 470,00 |
| 3 Irap-Art. 19 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO | 439,00 | 878,00 |
| 4 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA a) ART. 5, COMMA IV, D. LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA | 3.668,00 | 7.336,00 |
| 5 Add. Comunale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO | 101,00 | 202,00 |

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura più favorevole tra quelle previste;



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____

PER L'ANNO 2007 codice fiscale _____

Pagina 10 di 21

- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilit  di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

| Violazioni | Sanzioni previste | | | Sanzione applicabile |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|
| | Legge in vigore al momento dei fatti | Disposizioni successive | | |
| | a) | b) | c) | |
| 1 Irpef | 7.055,00 | 0,00 | 0,00 | 7.055,00 |
| 2 Add. Regionale | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 3 Irap | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 |
| 4 IVA | 3.668,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,00 |
| 5 Add. Comunale | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| Cumulo materiale | | | | 11.498,00 |

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

| | | |
|---|------|-----------|
| - sanzione per la violazione piu' grave | Euro | 7.055,00 |
| - aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97 | Euro | 1.411,00 |
| - sanzione base | Euro | 8.466,00 |
| - aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97 | Euro | 2.116,50 |
| - Cumulo giuridico | Euro | 10.582,50 |

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 10.582,50) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 11.498,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 10.582,50.

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto
(Art. 15, comma 2 bis, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni, interessi e contributi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3. Per i maggiori contributi previdenziali accertati non sono, invece, dovuti interessi e sanzioni.

La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.


IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni, interessi e contributi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quella versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009, il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 31/12/2009 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/01/2010 e fino alla data del 22/08/2012 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

| Descrizione tributo | Codice Tributo | Importo in Euro |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Irpef | 9451 | 7.055,00 |
| Interessi (fino al 22/08/2012) | | 974,32 |
| TOTALE | | 8.029,32 |
| Ulteriori interessi (*) | | |
| Add. Regionale | 9453 | 235,00 |
| Interessi (fino al 22/08/2012) | | 32,46 |
| TOTALE | | 267,46 |
| Ulteriori interessi (*) | | |
| Irap | 9466 | 439,00 |
| Interessi (fino al 22/08/2012) | | 60,63 |
| TOTALE | | 499,63 |
| Ulteriori interessi (*) | | |
| IVA | 9463 | 3.668,00 |
| Interessi (fino al 22/08/2012) | | 531,71 |
| TOTALE | | 4.199,71 |
| Ulteriori interessi (*) | | |
| Add. Comunale | 9468 | 101,00 |
| Interessi (fino al 22/08/2012) | | 13,95 |
| TOTALE | | 114,95 |
| Ulteriori interessi (*) | | |
| Sanzioni di cui al Prosp. A (**) | 9452 | 1.916,34 |



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

| | | |
|-------------------|------|------|
| Spese di notifica | 9400 | 5,16 |
|-------------------|------|------|

| Descrizione contributo | Causale Contributo | importo in Euro |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| INPS | LEME | 2.681,00 |

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 22/08/2012, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).
 (**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un sesto del totale dei minimi edittali (11.498,00 euro) cioè degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

| Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo | Minimi edittali (importi in euro) |
|--|-----------------------------------|
| -n. 1 Irpef | 7.055,00 |
| -n. 2 Add. Regionale | 235,00 |
| -n. 3 Irap | 439,00 |
| -n. 4 IVA | 3.668,00 |
| -n. 5 Add. Comunale | 101,00 |
| Totale | 11.498,00 |

Sanzione dovuta per l'anno 2007 euro 1.916,34.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, la contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:


- il Codice Ufficio : TA3
- il Codice Atto :

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.:

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

| Descrizione tributo | Codice Tributo | Importo in Euro |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Sanzioni di cui ai Prosp. A (*) | 9601 | 3.832,67 |

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo del totale dei minimi edittali (11.498,00 euro) cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

| Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo | Minimi edittali (importi in euro) |
|--|-----------------------------------|
| -n. 1 Irpef | 7.055,00 |
| -n. 2 Add. Regionale | 235,00 |
| -n. 3 Irap | 439,00 |
| -n. 4 IVA | 3.668,00 |
| -n. 5 Add. Comunale | 101,00 |
| Totale | 11.498,00 |

Sanzione dovuta per l'anno 2007 euro 3.832,67.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:


- il Codice Ufficio : TA3
- il Codice Atto : C

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, di n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

| | |
|---|-----------|
| IMPOSTE | 11.498,00 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 22/08/2012 * | 1.765,05 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 5,16 |
| TOTALE | 13.268,21 |

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 22/08/2012 fino alla data di versamento inclusa.



DIREZIONE PROVINCIALE DI

-UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1

PER L'ANNO 2007 codice fiscale:

Pagina 14 di 21

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di inammissibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO LEGALE

Via , Citta'

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI ;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2007 (codice fiscale)

- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

CONSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilit , deve costituirsi in giudizio, cio  deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonch  del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.
In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009 il tasso del 2,75% (art. 20 del dPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 22/08/2012 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 22/08/2012 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.


TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

| Descrizione | Codice Tributo | Anno di Riferimento | Importo a debito da versare in euro |
|---|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Irpef | 9930 | 2007 | 2.351,67 |
| Interessi fino al 22/08/2012 (*) | 9931 | | 355,86 |
| Addizionale Regionale (Codice regione 01) | 9942 | 2007 | 78,33 |

- UFFICIO CONTROLLI

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

| | |
|---|----------|
| IMPOSTE | 3.832,67 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 22/08/2012 * | 588,34 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 5,16 |



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.PER L'ANNO 2007 codice fiscale

| | | | |
|--------|--|----------|--|
| TOTALE | | 4.426,17 | |
|--------|--|----------|--|

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 22/08/2012 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), di n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalità indicate al punto 1) della Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| IMPOSTE | | 11.498,00 | |
| SANZIONE PER INTERO | | 10.582,50 | |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 22/08/2012 * | | 1.765,05 | |
| SPESA DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | | 5,16 | |
| TOTALE | | 23.850,71 | |

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 22/08/2012 fino alla data di versamento inclusa.


La riscossione dei maggiori contributi previdenziali accertati, i relativi interessi e le sanzioni e' effettuata dall'Inps, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30 di n. 78/2010).

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1

1 PER L'ANNO 2007 codice fiscale

Pagina 18 di 21

6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo. E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2). L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono). Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 5,16 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro delle finanze dell'8 gennaio 2001).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, è titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).


9-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE

1

3.832,67



DIREZIONE PROVINCIALE DI

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

Pagina 19 di 21

| | |
|---|----------|
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 22/08/2012 | 588,34 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 5,16 |
| SUB TOTALE | 4.426,17 |

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

| | |
|------------------|----------|
| AGGIO PARI AL 9% | 398,36 |
| TOTALE (*) | 4.824,53 |

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 22/08/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

| | |
|---|-----------|
| IMPOSTE | 11.498,00 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 22/08/2012 | 1.765,05 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 5,16 |
| SUB TOTALE | 13.268,21 |


A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

| | |
|------------------|-----------|
| AGGIO PARI AL 9% | 1.194,14 |
| TOTALE (*) | 14.462,35 |

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 22/08/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata



DIREZIONE PROVINCIALE DI

-UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1

PER L'ANNO 2007 codice fiscale

(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

| | |
|---|-----------|
| IMPOSTE | 11.498,00 |
| SANZIONE PER INTERO | 10.582,50 |
| INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 22/08/2012 | 1.765,05 |
| SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 5,16 |
| SUB TOTALE | 23.850,71 |

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

| | |
|------------------|-----------|
| AGGIO PARI AL 9% | 2.146,56 |
| TOTALE (*) | 25.997,27 |

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 22/08/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

D

Via _____, Città'

Stanza _____, piano _____, telefono _____